

FOGLIO INFORMATIVO n° 21
GARANZIA FONDI MISE - Legge di Stabilità 2014
Aggiornato al 3 Febbraio 2022.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	INTERCREDIT Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop. <i>Società istituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n° 326, è una Società Cooperativa senza fini di lucro, basata sui principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 cod. civ. (artt.1 e 2 Statuto sociale).</i>
Sede legale ed amministrativa	Via Molinari 2/b – 64100 Teramo (TE)
Data di Costituzione	01/04/1988
Recapiti telefonici	Tel: 0861/4419 - Fax: 0861/1850590
Posta elettronica	Pec: intercredit@legalmail.it - Indirizzo email: info@intercreditconfidi.it
Sito Internet	www.intercreditconfidi.it
Cod. Fiscale	92007130674
R.E.A.	89670
Iscrizione Albo Società Cooperative	A 124429

SEZIONE II - CARATTERISTICA DELLA GARANZIA A VALERE SUI FONDI MISE

Il Confidi Intercredit, (di seguito denominato anche "Intercredit" o "il Confidi") ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci. Più in particolare il Confidi, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet www.intercreditconfidi.it) presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o contro garanzie volte a favorire il finanziamento dei Soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre servizi connessi o strumentali alla suddetta attività.

La garanzia viene rilasciata, su richiesta del Socio, da Intercredit attraverso delibera assunta dai propri Organi deliberanti competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Socio ha nei confronti della Banca o altro intermediario finanziario erogante il finanziamento.

La garanzia, a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, è concessa secondo le Convenzioni in vigore con le Banche o altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi.

La garanzia rilasciata è un credito di firma con cui il Confidi si obbliga verso un terzo creditore, Banche, Società di Leasing o altri Intermediari finanziari convenzionati, per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'Impresa Socia.

La garanzia è definita come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc.) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento; se non sorge, o si estingue, l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria entro i termini previsti.

Con la garanzia a «prima chiamata» Intercredit si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio senza la preventiva escussione dello stesso.

Il Socio è tenuto a rimborsare Intercredit degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata.

La Garanzia Fondi MISE ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento all' Impresa Socia di Intercredit da parte di Banche convenzionate.

La Garanzia Fondi MISE è una garanzia a prima richiesta diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra Intercredit e la Banca a favore della quale è rilasciata la stessa garanzia. Ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017 la Garanzia Fondi MISE è rilasciata a valere sul fondo rischi costituito con le risorse derivanti dall'art. 1 comma 54 della legge 147/2013.

La Garanzia Fondi MISE:

- Ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;
- Non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- **È concessa per un importo massimo garantito pari al 80% dell'importo del finanziamento concesso** al cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato.

La Garanzia Fondi MISE è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio Intercredit si impegna a pagare una parte del debito del Socio in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Socio o i suoi eventuali garanti.

Intercredit si riserva la facoltà di integrare le garanzie rilasciate a valere sui fondi assegnati ad Intercredit dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni) con garanzie della stessa natura giuridica rilasciate in favore della medesima Impresa socia a valere su fondi di garanzia propri, ai sensi dell'art. 2741 del Codice Civile.

Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca alla quale, sulla base dell'apposita Convenzione vigente, Intercredit può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal socio, fatto salvo l'eventuale diritto del Confidi stesso ad effettuare autonomamente il recupero.

Le "Garanzie Legge di Stabilità", qualora escusse, vengono pagate utilizzando le risorse assegnate ad Intercredit dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni), salvo integrazione in ultima istanza da parte di Intercredit Confidi con fondi propri.

A seguito del pagamento Intercredit acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio e i suoi eventuali garanti per le somme pagate ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da Intercredit. Su tali crediti matureranno i relativi interessi legali che i Soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso d'interesse legale e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei Soci debitori.

I soggetti ammissibili al rilascio delle garanzie MISE sono tutte le PMI Socie di Intercredit operanti in tutti i settori di attività economica.

Per PMI si intendono le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

Le garanzie rilasciate dal Confidi non potranno essere assistite, anche qualora ne sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96.

La garanzia rilasciata da Intercredit è a scadenza anche se assiste linee di credito a revoca, ed è comunque rinnovabile. Il Confidi rilascia per iscritto ogni forma di garanzia finanziaria.

Intercredit, fermo l'esercizio in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere nei confronti delle Imprese Socie alle condizioni

consentite dalla normativa vigente in materia, in particolare, le seguenti attività:

- Gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- Stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Confidi e con i propri Soci, al fine di facilitarne la fruizione (art. 4 Statuto sociale);
- Attività di consulenza e/o assistenza tecnica connesse e strumentali alla garanzia fidi.

L'Impresa Socia del Confidi presenta la richiesta di prestazione di garanzia ad Intercredit Confidi utilizzando gli appositi Moduli in uso tempo per tempo.

La BANCA:

- Trasmette a Intercredit copia delle proprie risultanze istruttorie e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
- Trattiene per conto di Intercredit, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, le commissioni, i contributi e ogni altra competenza dovuti al Confidi per la concessione della garanzia per i quali il Socio abbia disposto il pagamento, provvedendo a sua volta a versarli direttamente sui conti intestati a Intercredit

INTERCREDIT:

- Concede la garanzia dopo propria autonoma valutazione tecnica e anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite.
- Comunica all'impresa associata richiedente ed alla Banca finanziatrice l'avvenuta concessione della garanzia.
- Nel momento in cui, nel caso di escussione della garanzia, Intercredit corrisponde all'Ente finanziatore l'importo dovuto, il Socio è obbligato a rimborsare a Intercredit quanto da quest'ultimo corrisposto. Intercredit non ha alcun obbligo di preavvisare l'associato garantito riguardo il versamento delle somme spettanti all'Ente finanziatore.

SEZIONE III - COSTO DELLA GARANZIA. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
(gli importi sono solo indicativi e riportati a puro titolo esemplificativo)

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi costituito con le risorse assegnate dalla Legge di Stabilità 2014.

Tali garanzie risultano essere concesse a condizioni agevolate, grazie all'utilizzo dei fondi pubblici; pertanto, per stabilire l'entità dell'aiuto pubblico viene applicato il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione Europea.

Gli oneri economici riportati di seguito indicati per fasce di costo minimo e massimo vengono fissati puntualmente nei Preventivi consegnati all'Impresa socia richiedente della garanzia e dalla medesima espressamente approvati, sulla base della fascia di rischio cui l'impresa risulta appartenere e delle altre condizioni alle quali gli oneri economici variabili vengono applicati.

L'impresa richiedente la garanzia autorizza il Soggetto finanziatore (Banche o altro intermediario finanziario) a trattenerne, per conto di Intercredit, il corrispettivo per la concessione della garanzia (come analiticamente descritto nelle tabelle che seguono) il quale, ai sensi dell'art. 5, D. M. 03/01/2017 è finalizzato alla sola remunerazione dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia stessa.

Il costo per il rilascio della garanzia è calcolato sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario autorizzato.

1 Per la determinazione puntuale degli importi, si rinvia all'apposito Preventivo rilasciato a cura del Confidi, ed espressamente accettato dall'Impresa richiedente la garanzia, per la cui determinazione si osservano i seguenti criteri:

- 1.1 Gli oneri gravanti sul Socio per la concessione della garanzia sono calcolati complessivamente in relazione alle seguenti voci:
 - a. Spese di gestione stabilite entro massimali predeterminati;
 - b. Commissioni (diritti) di istruttoria (*una tantum* calcolate sull'importo dell'operazione);
 - c. Commissioni per la concessione della garanzia calcolate in percentuale sull'importo dell'operazione, in relazione alla durata dell'operazione finanziaria.
- 1.2 Le commissioni per la concessione della garanzia sono altresì dovute in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche secondo le seguenti casistiche:
 - a. Allungamento della durata del piano di ammortamento: commissione calcolata sull'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo;
 - b. Allungamento della durata del piano di ammortamento a seguito della richiesta di sospensione delle rate dei finanziamenti in applicazione dell'"Avviso comune": commissione pari all'importo residuo come somma della percentuale annua per ogni anno di garanzia aggiuntivo del debito residuo.

2 La Banca, od altro Intermediario finanziario convenzionato, è delegata dal Socio del Confidi a trattenerne le commissioni indicate ai precedenti punti 1.1 e 1.2 e a versarle, su disposizione dell'impresa socia del Confidi nel conto corrente indicato dal medesimo Intercredit.

3 Sono fatte salve eventuali ulteriori diverse spese connesse con il rilascio della garanzia, così come definite da accordi specifici e formalizzati.

4 L'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento delle commissioni e di ogni altro onere o costo espressamente previsto e formalizzato negli appositi accordi con l'impresa socia richiedente.

5 I criteri sopra indicati si applicano alle richieste di garanzia che perverranno a Intercredit a partire dalla data dell'aggiornamento del presente documento.

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la concessione di garanzie a valere sul fondo rischi costituito con le risorse assegnate dalla Legge di Stabilità 2014.

L'applicazione dell'aliquota di costi ed oneri a carico dell'Impresa socia richiedente per il rilascio e la gestione della garanzia (all'interno delle fasce minimo/massimo di seguito indicate) deriva dalla tipologia di linea di credito garantita, dal grado di rischio cui l'Impresa beneficiaria espone il Confidi, dalla complessità della pratica e dalla percentuale di garanzia prestata.

In ogni caso l'Impresa socia richiedente la garanzia riceve da Intercredit Confidi, prima dell'avvio dell'iter istruttorio per il rilascio della garanzia richiesta, un Preventivo specifico nel quale sono indicati dettagliatamente tutti i costi ed oneri a carico dell'Impresa stessa per il rilascio della garanzia; esso dovrà essere approvato espressamente dall'Impresa richiedente.

Le competenze dovute a Intercredit, per il rilascio della garanzia MISE che costituiscono il "Premio di Garanzia" sono composte da:

- Diritti di segreteria;
- Commissioni di istruttoria;
- Commissioni di garanzia.

PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE¹	
Min. € 0,00	Max. € 350,00

- Le prime competenze sono corrisposte ad Intercredit in modalità una tantum al momento della presentazione della richiesta di garanzia. In casi eccezionali, su istanza dell'Impresa richiedente, Intercredit Confidi può consentire il pagamento delle suddette competenze in via posticipata, parzialmente o totalmente, al momento dell'erogazione da parte della Banca convenzionata della linea di credito garantita
- Le prime competenze sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia.
- Le prime competenze non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

¹ **PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE** (impiego di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico)

SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA²		
	COSTI GARANZIA ORDINARIA	PREMIO DI GARANZIA LEGGE DI STABILITÀ
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	Min. 0,45% - Max. 1,20% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc).	Min. 0,45% - Max. 1,20% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della concessione della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc).
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE (revisione/rinnovo periodico)	Min. 0,10% - Max. 0,20% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della revisione/rinnovo della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc).	Min. 0,10% - Max. 0,20% dell'importo accordato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento della revisione/rinnovo della linea di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc).
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE E FINANZIAMENTI IPOTECARI	Min. 0,25% - Max. 0,90% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.	Min. 0,25% - Max. 0,90% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.

SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA³		
	COSTI GARANZIA ORDINARIA	PREMIO DI GARANZIA LEGGE DI STABILITÀ
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	Min. 0,75% - Max. 2,00% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.	Min. 0,38% - Max. 1,00% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE (revisione/rinnovo periodico)	Min. 1,00% - Max. 2,00% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.	Min. 0,50% - Max. 1,00% dell'importo accordato dalla Banca per ogni anno di durata della linea di credito garantita concessa nel caso di linee di credito a Breve Termine (scoperti di c/c, sconto portafoglio commerciale, anticipi export, s.b.f., ecc). In caso di affidamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	Min. 0,45% - Max. 1,20% dell'importo erogato dalla Banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.	Min. 0,23% - Max. 0,60% dell'importo erogato dalla Banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.
GARANZIA PER FINANZIAMENTI IPOTECARI	Min. 0,10% - Max. 0,40% dell'importo erogato dalla Banca in ragione d'anno di rimborso sui mutui ipotecari con garanzia minima prestata dal Confidi pari al 20 % della linea di credito ottenuta; la misura della commissione di garanzia può essere aumentata proporzionalmente dal Confidi nel caso di prestazione di garanzia concessa più elevata.	Min. 0,05% - Max. 0,20% dell'importo erogato dalla Banca in ragione d'anno di rimborso sui mutui ipotecari con garanzia minima prestata dal Confidi pari al 20 % della linea di credito ottenuta; la misura della commissione di garanzia può essere aumentata proporzionalmente dal Confidi nel caso di prestazione di garanzia concessa più elevata.
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	0,90% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del finanziamento chirografo. 0,20% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del mutuo ipotecario.	0,45% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del finanziamento chirografo. 0,10% in ragione di anno calcolata sul debito residuo del mutuo ipotecario.

Le seconde competenze sono:

- Corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo;
- In caso di estinzione anticipata di finanziamenti ad ammortamento periodico, normalmente restituibili per la quota di garanzia residualmente inoperativa, sulla base di apposita richiesta dell'Impresa socia e di relativo provvedimento da parte degli Organi competenti del Confidi.

Inoltre, per le imprese che, come stabilito dall'Art. 5 dello statuto sociale, hanno i requisiti per diventare Socie di Intercredit è previsto il pagamento di una tassa di ammissione quota di € 15,00 da corrispondere al momento della presentazione della domanda di ammissione a Socio.

Le componenti di costo del Premio di garanzia sono riferite esclusivamente alle attività di gestione delle garanzie, monitoraggio e rendicontazione; le commissioni di garanzia applicate sono pari al 50% rispetto alle tariffe previste in caso di garanzia ordinaria in quanto la quota corrispondente al restante 50% rappresenta la copertura del rischio di credito. La componente "quota di copertura del rischio" è pari a zero Euro grazie all'utilizzo dei fondi concessi dal Ministero.

SPESE VARIE	
Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario)	€ 0,00
Spese per informativa pre-contrattuale	€ 0,00
Spese in caso di rinnovo della garanzia a valere su operazioni a breve termine	€ 0,00

Intercredit comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG specifico dell'operazione che l'Istituto è tenuto a comunicare al cliente.

² SECONDE COMPETENZE - DIRITTI DI ISTRUTTORIA (impiego delle risorse umane e oneri accessori per l'istruttoria della garanzia)

³ SECONDE COMPETENZE - COMMISSIONI DI GARANZIA (per copertura del rischio di perdita, costi operativi di gestione della garanzia, monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione dell'utilizzo del Fondo MISE: l'entità delle commissioni di garanzia sopra riportate sono riferite esclusivamente all'attività di gestione e di monitoraggio delle garanzie; l'aliquota di costo ordinariamente riferibile alla copertura dei rischi di perdita è pari a zero.)

RECESSO E RECLAMI

- **Recesso** Il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, previo assenso formale da parte del soggetto finanziatore che dovrà essere comunicato a Intercredit da parte dello stesso soggetto finanziatore. La dichiarazione di assenso del soggetto finanziatore libera Intercredit da ogni obbligazione nei confronti del soggetto stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Intercredit di norma non potrà recedere dagli obblighi derivanti per il rilascio della garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra Intercredit e il soggetto finanziatore.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** Salvo quanto previsto dall' Art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento comporterà l'estinzione della Garanzia prestata da Intercredit con conseguente obbligo di comunicare al Socio la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni. Il termine decorre dal momento in cui Intercredit viene informato dell'Estinzione.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa:** Il credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziari garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori e comunque quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
- **Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo a Intercredit Confidi, per lettera raccomandata A/R o via telematica a Intercredit Confidi - Ufficio Reclami – Via Molinari 2/b o all'indirizzo e-mail info@intercreditconfidi.it. Intercredit Confidi è impegnata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Se il Socio non si consideri soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Intercredit Confidi.
- **Conciliatore Bancario Finanziario:** Se sorge una controversia con Intercredit Confidi, il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Intercredit Confidi, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

- **"Debitore Principale":** indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
- **"PMI":** indica le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- **"Soggetti finanziari":** indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385.

PERSONE DA CONTATTARE

Per informazioni e chiarimenti possono essere contattate le persone riportate in allegato con le seguenti indicazioni:

- Per nuove iniziative imprenditoriali, per l'individuazione del prodotto di garanzia più idoneo o per trovare una banca disponibile a finanziare l'iniziativa imprenditoriale è possibile contattare il servizio commerciale di Sede centrale:
Fagiani Arturo: 0861/4419
- Per chiarimenti su richieste di garanzie già presentate è possibile contattare il personale dell'Area Garanzie di Sede centrale:
Giovannucci Sonia: 0861/4419

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), la informiamo che i Dati Personali che la riguardano saranno trattati, previo Suo consenso, da soggetti preventivamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse, non saranno comunicati a terzi e non saranno trasferiti all'estero. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati). Per esercitare tali diritti o per richiedere un'informativa più dettagliata potrà rivolgersi, senza formalità, al Titolare del trattamento dei dati: INTERCREDIT - CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO - SOC. COOP., con sede in Via Renato Molinari, 2/b - 64100 TERAMO (TE), Partita IVA 01787620671, Tel. (0861) 4419, e-mail: info@intercreditconfidi.it.